CALCOLO DELLA QUOTA "INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE"

Riferimenti:

a)- Art. 15 comma 5 della legge n. 724/1994;
b)- Art. 1 comma 41 della legge n. 335/95;
c) - Art. 1 commi 774 - 775 - 776 della legge Finanziaria 2007;

- Personale congedato prima del 31 dicembre 1994-

La normativa vigente alla data sopra indicate, disponeva che al personale del pubblico impiego (militari compresi), all'atto del toro collocamento in pensione, in aggiunta al trattamento pensionistico identificato per i militari dalle voci (Stipendio base - Indennità di funzione - Indennità Operativa - Assegno pensionabile) tutte riconducibili alla sola voce Pensione valorizzati all'80% con la sola eccezione dello stipendio a cui viene aggiunto il 18% (vedi legge 177/76).-

In aggiunta a detti valori pensionistici viene liquidate l' Indennità Integrativa Speciale (M.S.) la stessa calcolata nella misura dell' 80%.-

Qualora nel corso degli anni si verifichi il decesso del titolare alla vedova viene liquidate la pensione di reversibilità secondo percentuali maturate dal titolare valutata nella misura del 50% della pensione base e dell'80% della Indennità Integrativa Speciale, solo su ricorso alla C.d.C.

L'Istituto Previdenziale del Pubblico Impiego (I.N.P.D.A.P), ha sempre negato la corresponsione della Indennità Integrativa Speciale nella misura dell' 80% in quanta per sua interpretazione della normativa riteneva corretto corrispondere la percentuale riservata alle vedove pan al 50%.-

Diverse vedove tramite loro legali di fiducia hanno prodotto diversi ricorsi alle Corti dei Conti Sezioni Giurisdizionali - Regionali e con varie Sentenze a volte in contrasto fra d! loro hanno riconosciuto ad alcune vedove il diritto a percepite la U.S. nel valore percepito dal marito 80%.-

In atto diversi ricorsi sono stati contestati ed hanno bloccato i giudizi g!a da vario tempo consentendo la formazione di un cospicuo arretrato e privando decine di migliaia di vedove di quanto ha loro riconosciuto la Sentenza della Corte Costituzionale n.566/1989.-

E' da tener presente, che la pensione alla vedova viene erogata a condizione che la stessa non percepisca redditi propri, qualora esistessero e fossero superiori a tre volte il trattamento minimo Inps la pensione viene erogata alla percentuale del 75% di quella spettante, qualora il reddito proprio fosse superiore a quattro volte, la pensione minima dell' Inps la pensione spettante viene erogata alla percentuale del 60% di quella spettante, qualora il reddito proprio super! di cinque volte il trattamento minimo Inps la pensione spettante viene erogata al 50%.-

Con 1' inglobamento della Indennità integrativa Speciale nella voce stipendio stabilito dalla legge n. 335/95 con decorrenza 1.1.1995 il problema sopra riportato non aveva più motivo di esistere alle vedove veniva riconosciuta la pensione di reversibilità nella unica percentuale del 60%.- Naturalmente il contenzioso con l'Inpdap per le vecchie pensioni ante 1.1.95 esiste ancora nonostante 1'ultimo sgambetto fatto dall'attuale governo alle vedove con la finanziaria 2007 in particolare con 1'art. l commi 774-775-776.-

In particolare il comma 775 abroga il contenuto dell'art. 15 comma 5 della legge n. 724/94 che appare chiaramente anticostituzionale poiché contrario al principio dell'affidamento dell'art. 24 della Costituzione ed all'art. 2909 del C.C. infatti la I.I.S. già riconosciuta alle vedove per Sentenza 1'importo percepito dal marito, solo perché il comma 774 stabilisce che tutte le pensioni di reversibilità sorte prima del 1.1.1996 non possono essere riguardate dal mutamento legislativo di cui al comma 774 (questo con riferimento ad eventuali addebiti).